

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA-ROMAGNA APS

Stradello San Marone 15
41126 Modena
Cod. fisc. 90029490407

Regolamento interno

Premessa

L'Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna APS ha lo scopo di offrire aiuto alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme ed alle loro famiglie, nonché di porre in essere tutte le attività che possano portare ad un miglioramento della qualità di vita delle persone affette da tali patologie.

L'attività dell'associazione è disciplinata dallo statuto attualmente vigente. Scopo del presente regolamento interno è quello di disciplinare alcuni aspetti operativi della vita dell'associazione, integrando la disciplina generale dettata dallo statuto. Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea degli associati e potrà essere abrogato o modificato solo da una successiva delibera assembleare.

Art. 1 - Associati

Il Consiglio può stabilire quote annuali diversificate per particolari tipologie di associati, senza che a detta diversificazione della quota corrisponda una differente offerta di beni o servizi offerti agli associati medesimi, né un maggiore o minore godimento dei diritti riconosciuti agli associati. A titolo di esempio, al fine di promuovere l'associazione presso i giovani celiaci, il Consiglio può deliberare una quota associativa ridotta.

Gli associati sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale in misura pari ad almeno tre volte quella stabilita dal Consiglio Direttivo per gli associati ordinari.

Il pagamento della quota associativa annuale deve avvenire dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associato che non ha ancora versato la quota associativa dell'anno in corso, è considerato momentaneamente non attivo, con le seguenti modalità:

- Riceve la tessera socio per l'anno in corso.
- Può partecipare alle assemblee della Associazione, ma senza diritto di voto.
- Riceve il primo numero della rivista Celiachia Notizie, non riceve i numeri successivi, non riceve il Prontuario cartaceo degli alimenti, e non riceve la guida cartacea Alimentazione Fuori Casa.
- Non ha accesso alla piena funzionalità dell'App AIC Mobile, secondo modalità fissate di anno in anno dalla Federazione Nazionale AIC, proprietaria dell'App.
- Viene di nuovo considerato socio attivo non appena effettua il pagamento della quota annuale.

Riceve lettera di sollecito del pagamento nei mesi di maggio o giugno.

Se non provvede al pagamento della quota entro il 31 dicembre, l'associato non attivo viene automaticamente dichiarato decaduto.

Art. 2 - Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, cioè che abbiano già effettuato il pagamento stesso. Tuttavia se il pagamento della quota associativa annuale avviene entro il 31 dicembre di ogni anno, si intende che l'appartenenza all'associazione si è protratta senza soluzione di continuità.

A dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è sufficiente la presentazione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa all'ingresso in assemblea.

In caso di nuovi associati, essi potranno esercitare il diritto di voto loro spettante sin dalla prima assemblea utile successiva al pagamento della quota associativa, e a condizione che siano iscritti nel libro dei soci da almeno un mese.

Le deliberazioni assembleari di norma sono assunte per alzata di mano ad eccezione di quelle relative all'elezione delle cariche associative, che necessitano dell'utilizzo di una apposita scheda di votazione riportante l'elenco dei candidati. Su richiesta di almeno cinque consiglieri o di almeno il 20% degli associati presenti in assemblea le deliberazioni riguardanti specifici argomenti devono essere assunte con voto segreto.

Art. 3 - Incompatibilità e conflitto di interessi

INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati alla carica di Presidente, Consigliere, Revisore o componente dell'Organo di Controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni sotto elencate:

- a) ricopra cariche in associazioni od enti, non riconosciute da AIC Emilia Romagna APS, o dalla Federazione AIC e dalle sue associate aventi finalità analoghe, o aventi finalità in contrasto con quelle dell'AIC.
- b) l'essere parte in causa di controversie pendenti in sede giudiziale o arbitrale, il cui esito possa arrecare eventuali conseguenze di natura patrimoniale e non, nei confronti della Federazione AIC, delle sue associate e delle società a quest'ultime collegate;
- c) l'essere titolare di contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione AIC, le sue associate;
- d) l'essere medico o operatore sanitario in attività, impegnato nella diagnosi o cura della Malattia Celiaca e Dermatite Erpetiforme o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica;
- e) l'avere, direttamente, per affinità o per vincoli coniugali o di parentela sino al secondo grado, interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine;
- f) lo svolgere una qualsivoglia attività professionale che possa trarre nonché ottenere vantaggio dalla carica ricoperta in AIC, salva l'insindacabile autorizzazione del consiglio direttivo.

CONFLITTO DI INTERESSI

Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Federazione AIC e le sue associate, e che tale interesse non sia realizzabile se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC).

Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni

dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse.

Per una più compiuta disamina dell'incompatibilità, l'ineleggibilità e il conflitto di interessi si rimanda a quanto stabilito in proposito dal Codice Etico della Federazione Nazionale AIC nonché dalla Policy e /o dal Codice Etico di AIC Emilia Romagna se adottati.

Art. 4 - Cariche associative

Le cariche di Presidente e consigliere nonché tutte le eventuali cariche istituite all'interno del consiglio direttivo compresi i Consulenti Scientifici qualora nominati, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio. L'attività del Revisore o di Componente dell'Organo di Controllo espletata, sia in via collegiale che con membro unico, è soggetta a compenso. Tale compenso sarà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e per la durata dell'intero mandato, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea in ragione di almeno un rappresentante per ogni provincia della Regione Emilia-Romagna e almeno un rappresentante della Repubblica di San Marino.

Si precisa che, ai fini del presente regolamento, per province si intendono quelle di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Rimini, Ferrara e Ravenna, oltre alle province di Forlì e di Cesena che si intendono pertanto separate.

Tale articolazione in province si intende confermata anche in caso di futuri accorpamenti o soppressioni delle province della Regione.

Coloro che si rendono disponibili ad assumere la carica di consigliere devono comunicare in forma scritta la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea convocata per l'elezione, al fine di permettere la predisposizione delle schede di votazione.

I candidati a consigliere regionale che intendano altresì candidarsi alla carica di presidente dovranno far pervenire obbligatoriamente la loro candidatura alla segreteria regionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione del consiglio direttivo elettivo.

La segreteria provvederà alla trasmissione delle candidature a presidente a tutti i candidati a consigliere.

Nel caso non dovessero pervenire candidature in tempo utile, ovvero quelle pervenute dovessero venire meno per decisione del candidato prima della data fissata per l'elezione, è fatta salva la possibilità per il consiglio direttivo di accettare candidature alla presidenza di suoi componenti direttamente durante il consiglio direttivo elettivo. In tal caso, in osservanza della disciplina stabilita per la candidatura al ruolo di presidente, il consiglio direttivo dovrà differire l'adunanza elettiva a nuova data da convocarsi a distanza di non meno di 15 giorni non escludendosi, in tal caso, la possibilità di presentazione di ulteriori candidature.

Ai fini del rispetto della composizione del Consiglio Direttivo come sopra richiamato, agli associati presenti in assemblea verranno consegnate schede elettorali differenziate a seconda della provincia di appartenenza, divise in due parti, una per le votazioni provinciali, dove saranno elencati i soli candidati della propria provincia (salvo mancanza di candidati), e una per le votazioni regionali, dove saranno elencati i candidati di tutta la regione.

Ogni associato potrà esprimere una sola preferenza tra i candidati della propria provincia, e fino a nove preferenze tra i candidati di tutta la regione, lo stesso candidato potrà essere votato sia nella lista provinciale che in quella regionale.

Nella prima fase risulterà eletto il candidato di ogni provincia e il candidato della Repubblica di San Marino che avrà ricevuto il maggior numero di voti nelle singole votazioni provinciali.

Verrà poi compilata una graduatoria in base ai voti ottenuti da tutti i candidati nelle votazioni regionali, dalla quale verranno poi tolti i candidati già eletti nella prima fase, e risulteranno eletti consiglieri i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro territorio di provenienza e fino al raggiungimento del numero massimo di ventuno consiglieri.

In caso di parità di voti ricevuti da più candidati, in qualunque fase delle elezioni, verrà data la precedenza al candidato di età inferiore.

Nel caso in cui il numero dei candidati disponibili non superi il numero massimo di consiglieri previsto dallo statuto, tutti i candidati possono essere eletti dalla assemblea per acclamazione.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua elezione, il Consiglio stesso provvederà a nominare al suo interno il presidente, il/i vicepresidente/i, il segretario ed il tesoriere.

Questi ultimi due possono essere nominati, conformemente allo statuto, anche tra persone esterne al Consiglio Direttivo.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione scegliendo tra quelli non eletti nelle ultime elezioni qualora ancora disponibili, integrando se necessario la rosa con eventuali nuovi candidati. Se possibile dovrà essere comunque garantita la rappresentanza di almeno un consigliere per provincia, i nuovi candidati di una provincia che non abbia rappresentanti in Consiglio, avranno quindi la precedenza rispetto ai candidati di altre province non eletti nelle ultime elezioni. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea, che potrà provvedere alla loro nomina definitiva.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. I lavori del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito processo verbale redatto a cura del Segretario, il quale viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta, a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute per partecipare alle riunioni consiliari.

Art. 6 - Segretario

Il Segretario dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, dell'assemblea degli associati e di curare la tenuta degli altri libri sociali, ad eccezione del libro dei verbali del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo. Inoltre, coadiuva il

Presidente nell'esplicazione della sua attività, in particolare occupandosi di diramare le convocazioni delle riunioni assembleari e consiliari, nonché dei lavori preparatori alle suddette riunioni, partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo, e se ricopre la carica di Consigliere, è membro di diritto del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 7 - Tesoriere

Il Tesoriere dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla gestione dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione in conformità alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, alla tenuta della contabilità dell'associazione ed alla predisposizione dello schema di bilancio annuale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere ha la facoltà di avvalersi dell'apporto di consulenti esterni, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti.

Il Tesoriere ha il potere di firma sui conti correnti bancari dell'associazione; effettua ogni operazione bancaria; si rapporta costantemente con la segreteria organizzativa della sede regionale e lo studio dei consulenti; partecipa attivamente alle riunioni del consiglio direttivo; collabora con il segretario nella tenuta della prima nota contabile; se ricopre la carica di Consigliere, è membro del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 8 - Consiglieri

Ogni Consigliere rappresenta l'organizzazione sul territorio a cui appartiene; tiene i rapporti con le istituzioni locali; si impegna a mantenere il buon andamento della sede territoriale di competenza; supporta i responsabili provinciali nelle loro mansioni; partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Amministratore delegato - Comitato Esecutivo

Qualora, a norma dell'articolo 10 dello statuto, sia nominato un amministratore delegato o un Comitato Esecutivo, esso è composto dalle figure istituzionali del Presidente, Vice Presidente/i, Segretario e Tesoriere, secondo quanto indicato agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, più altri membri del Consiglio Direttivo, nonché dal Responsabile dei rapporti con il territorio, secondo quanto indicato al successivo articolo 10 del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo rimane l'unico organo incaricato ed autorizzato a deliberare, l'amministratore delegato o il Comitato Esecutivo opera nell'ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 dello statuto.

Art. 10 - Responsabile dei rapporti con il territorio

E' nominato dal Consiglio Direttivo e, se ricopre la carica di Consigliere, è membro del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Ha il compito di:

- a) costituire il ponte di collegamento fra il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo eventualmente nominato con le sedi locali e la sede regionale;
- b) partecipare attivamente ai lavori del Comitato Esecutivo eventualmente nominato e contribuisce alla sua operatività;
- c) farsi carico, con adeguate attività, di seguire e monitorare le diverse sedi per raccoglierne i bisogni, ascoltare le criticità, vagliarne le soluzioni e farsene portavoce presso il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo od al Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Per lo svolgimento ottimale di tale funzione può essere nominato come Responsabile dei rapporti con il territorio anche un associato non facente parte del Consiglio Direttivo. Il Responsabile dei rapporti con il territorio può proporre alla approvazione del Consiglio Direttivo di farsi coadiuvare da un consulente esterno, o una persona esterna all'associazione retribuita, purché dotata di adeguata professionalità che la ponga in grado di svolgere il ruolo nella massima obiettività. In tal caso il Responsabile dei rapporti con il territorio e l'eventuale consulente esterno parteciperanno di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo eventualmente nominato, con mere funzioni consultive.

Se ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare due Responsabili dei rapporti con il territorio, con identiche funzioni e prerogative, stabilendo eventuali zone di rispettiva competenza.

Art. 11 – Board scientifico

Il Consiglio Direttivo istituisce il Board Scientifico (di seguito denominato BS). I componenti del BS mettono a disposizione dell'Associazione le proprie competenze a titolo volontario. Il BS rappresenta un gruppo di lavoro con funzione operativa e/o consultiva non vincolante, espressamente finalizzato al raggiungimento di una parte degli obiettivi dell'Associazione.

Tutti i membri del BS accettano un regolamento deontologico che stabilisce anche le norme relative al conflitto d'interessi. Per i dettagli si rimanda alla Policy e/o al Codice Etico della Federazione.

Il BS è costituito, a discrezione del CD, da un numero minimo di 3 fino a un numero massimo di 13 componenti ed è composto da medici con specializzazione in medicina interna, gastroenterologia o pediatria e scienziati che siano esperti di celiachia. In particolare, nella fase di candidatura i membri del BS sono proposti dalle Provincie, nel limite massimo di 2 candidati per Provincia, entro i termini che saranno comunicati dal CD. Sono previste anche modalità parallele di candidatura quali l'autocandidatura.

I candidati vengono eletti dal CD sulla base dei curriculum vitae presentati e dell'esperienza riconosciuta nel campo; il CD, tenendo quale riferimento principale il livello di professionalità dei candidati, si adopera affinché, sempre che ve ne sia la possibilità, sia eletto almeno un rappresentante per ogni provincia della Regione Emilia-Romagna e almeno un rappresentante della Repubblica di San Marino.

I membri del BS svolgono il loro incarico per un triennio e sono rieleggibili per più mandati su delibera del CD. Il BS nomina un coordinatore dei lavori tra i propri membri.

Sono compiti del BS:

- coordinamento delle attività scientifiche e medico-scientifiche definite in accordo con il CD finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statuari dell'Associazione;
- consulenza all'Associazione su qualsiasi tema riguardante celiachia e DE e patologie glutine correlate;
- partecipazione attiva alle iniziative ed eventi scientifici, istituzionali, sociali e di comunicazione promosse dall'Associazione.

Le sedute del BS sono convocate dal coordinatore, che ne informa il Presidente. Le riunioni del BS potranno anche svolgersi in via telematica, con mezzi e modalità che possano garantire la riservatezza e la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché la contestualità, collegialità e continuità dell'interazione fra i partecipanti per tutta la durata

della riunione. In particolare, le riunioni del BS si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al coordinatore del BS di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della eventuale votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del BS ha diritto di partecipare il Presidente e/o un suo delegato.

In caso, per qualunque ragione, venga a mancare uno o più membri del BS, verrà dato mandato al consigliere di zona del membro uscente di trovare un suo sostituto da proporre al CD per una sua eventuale candidatura e nomina.

Con l'obiettivo di consolidare conoscenza, competenza e aggiornamento della rete medico scientifica, i membri del BS sono coinvolti nelle iniziative di aggiornamento regionale e di diffusione del sapere medico scientifico in tema di celiachia, DE, diagnosi e terapia, e patologie associate nel territorio di appartenenza.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alle procedure interne dell'Associazione e alle delibere del CD.

Art. 12 - Referenti Locali

Allo scopo di valorizzare l'apporto operativo dei singoli associati e di meglio consentire il collegamento fra la base sociale ed il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, indipendentemente dall'istituzione delle sedi locali, può decidere di nominare Referenti Locali. La nomina viene comunicata agli associati attraverso il sito web, le e-mail e nella prima comunicazione scritta disponibile dopo la nomina.

Il Consiglio Direttivo nomina i Referenti Locali su proposta dei Consiglieri, che tenga conto delle necessità territoriali delle singole Province o della Repubblica di San Marino, e sentito il parere degli altri Referenti Locali dove presenti e dei volontari attivi nel territorio di riferimento. I Referenti Locali eventualmente nominati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Il referente locale ha il compito di promuovere l'attività dell'associazione nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli associati, ed eventualmente di promuovere nell'ambito della propria provincia una o più sedi locali, di cui costituirà insieme al consigliere il riferimento istituzionale e il coordinatore. Qualora nell'ambito della provincia siano costituite una o più sedi locali, il referente locale avrà il compito primario di assicurare il collegamento fra gli organi sociali e le sedi locali.

Art. 13 - Sede Regionale

La sede regionale rappresenta la struttura operativa di riferimento del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo eventualmente nominato, con ruolo prevalentemente organizzativo.

Le sue funzioni principali sono le seguenti:

- a) gestione data base regionale degli associati;
- b) coordinamento sedi decentrate;
- c) erogazione di servizi alle sedi decentrate;
- d) punto di ascolto per i referenti locali e consulenti dell'associazione a livello regionale;

- e) gestione amministrativa dell'associazione;
- f) gestione comunicazione istituzionale interna ed esterna;
- g) studio e sviluppo attività regionali di raccolta fondi;
- h) gestione data base relazionale;
- i) collegamento con gli organi nazionali;
- j) rappresentanza presso gli organi nazionali;
- k) coordinamento commissioni ed attività squadra di calcio;
- l) studio e sviluppo aree di attività associative;
- m) supporto alla direzione operativa.

La sede regionale potrà avvalersi, oltre che di personale volontario, di figure professionali retribuite.

Art. 14 - Sedi locali

La costituzione di una sede locale può avvenire su richiesta di almeno n. 25 Associati che risiedano nel medesimo ambito territoriale e viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La sede locale fa capo al consigliere e/o ai referenti locali del suo ambito territoriale che costituiscono il tramite con il Consiglio Direttivo. I membri della sede locale hanno il compito di promuovere l'attività dell'associazione nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli associati.

Allo scopo di dare il maggiore impulso possibile a tale attività potranno nominare al loro interno responsabili per le diverse attività gestionali e/o operative, cui il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo eventualmente nominato faranno riferimento.

Le sedi locali rappresentano articolazioni territoriali dell'unica associazione costituita in ambito regionale, pertanto, pur godendo della massima libertà organizzativa a livello locale, non sono dotate di autonomia finanziaria né giuridica.

Per lo svolgimento della propria attività sul territorio e per la promozione di eventi locali rispondenti al mandato statutario, le sedi locali potranno provvedere al reperimento di fondi non solo a copertura dell'iniziativa ma anche ad implementazione dell'attività associativa. In tali circostanze dovrà essere preventivamente redatto un progetto sintetico dell'iniziativa, al fine di descrivere gli obiettivi economici e i fini sociali dell'evento, allegando un rendiconto prospettico che pianifichi le entrate e le uscite da sottoporre al Consiglio Direttivo oltreché il risultato atteso.

Ai volontari realizzatori delle iniziative locali, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, spetta, a norma di statuto e a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute nella organizzazione di tali attività.

Le principali funzioni operative delle sedi locali sono così definite:

- a) sostegno alle nuove diagnosi e consegna del materiale di supporto;
- b) coordinamento volontari;
- c) rappresentanza territoriale;
- d) interfaccia con gli associati del territorio di competenza;
- e) essere il volto dell'associazione rispetto alle istituzioni locali, con cui potranno rapportarsi direttamente e attraverso i propri referenti locali e il consigliere;
- f) gestione dell'organizzazione degli eventi locali preventivamente condivisi e adeguatamente supportati dalla sede regionale;
- g) rapporti con Azienda usl e strutture sanitarie locali;
- h) sviluppare le iniziative associative regionali nel proprio territorio;
- i) tenere un dialogo costante con la sede regionale.

Art. 15 - Commissioni interne

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni interne all'associazione con lo scopo di svolgere specifiche funzioni relative alla realizzazione di particolari attività inerenti i fini associativi, definendone composizione, compiti e limiti. Le commissioni dovranno relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

Ai componenti le Commissioni interne spetta, a norma di statuto associativo e a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute nello svolgimento dell'attività della propria commissione.